

Tasso di interesse legale al 2,5% dal 1 gennaio 2024



Gentile Cliente,

Con la presente desideriamo informarLa che è stato modificato il tasso d'interesse legale di cui all'art. 1284 c.c. abbassandolo dal 5% all' 2,5% in ragione d'anno a partire dal 1° gennaio 2024.

Tale innalzamento determina una serie di **conseguenze sul piano fiscale e contributivo**.

L'effetto più importante riguarda il calcolo delle **somme da pagare in seguito al ravvedimento operoso** ex art. 13 del D.lgs. 472/97. In questo caso, infatti, il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro-rata temporis, ed è quindi **pari allo 5% fino al 31 dicembre 2023 e all'2,5% dal 1° gennaio 2024** fino al giorno di versamento compreso.

La nuova misura del tasso legale rileva **per il calcolo degli interessi**, non determinati per iscritto, in relazione:

- i) ai capitali dati a mutuo (art. 45 comma 2 del TUIR);
- ii) agli **interessi che concorrono alla formazione del reddito d'impresa** (art. 89 comma 5 del TUIR).

Ai fini contributivi il tasso di interesse legale ha effetto, in particolare, **sulle sanzioni civili previste per l'omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali** e assistenziali, ai sensi dell'art. 116 della L. n. 388/2000.

Le sanzioni civili per omesso o ritardato versamento di **contributi possono essere infatti ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale**, in caso di:

- i) oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull'esistenza dell'obbligo contributivo;
- ii) fatto doloso di terzi, denunciato all'autorità giudiziaria;
- iii) **crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale** di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;
- iv) **aziende agricole colpite da eventi eccezionali**;
- v) aziende sottoposte a procedure concorsuali;
- vi) **enti non economici e di enti**, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.

La Circolare è composta da N° 6 pagine inclusa la presente

Premessa

Con **decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 29 novembre 2023**, il tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 c.c. è **stato diminuito dallo 5 % all'2,5% in ragione d'anno**.

Osserva

La variazione del tasso legale ha effetto anche **in relazione ad alcune disposizioni fiscali e contributive**.

Il nuovo tasso di interesse legale dell'2,5% **si applica dall'1.1.2024**.

Effetti ai fini fiscali

La variazione del tasso legale **ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali**.

Ravvedimento operoso

L'incremento del tasso di interesse legale comporta l'aumento degli importi dovuti **in caso di ravvedimento operoso** ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 18.12.97 n. 472.

Osserva

Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, **occorre corrispondere**, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche **gli interessi moratori calcolati al tasso legale**, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

Il tasso legale da applicare è quello **in vigore nei singoli periodi**, secondo un criterio di pro rata temporis, ed è quindi pari:

- **allo 0,5%**, dall'1.1.2015 al 31.12.2015;
- **allo 0,2%**, dall'1.1.2016 al 31.12.2016;
- **allo 0,1%**, dall'1.1.2017 al 31.12.2017;
- **allo 0,3%**, dall'1.1.2018 al 31.12.2018;
- **allo 0,8%**, dall'1.1.2019 al 31.12.2019;
- **allo 0,05%**, dall'1.1.2020 al 31.12.2020;
- **allo 0,01%**, dall'1.1.2021 al 31.12.2021;
- **all'1,25%**, dall'1.1.2022 al 31.12.2022
- **all'5%** dal 1.1.2023 al 31.12.2023
- **all'2,5% dall'1.1.2024** fino al giorno di versamento compreso.

Ad esempio, il ravvedimento operoso dell'omesso versamento del secondo acconto IRPEF/IRES o IRAP, scaduto il 30.11.2023, che verrà **effettuato il 16.2.2024**, comporta l'applicazione del tasso legale:

- **dello 5%, per il periodo 1.12.2023 - 31.12.2023;**
- **dell'2,5%, per il periodo 1.1.2024 - 16.2.2024.**

Rateizzazione delle somme dovute in seguito all'adesione ad istituti deflativi del contenzioso a regime

La diminuzione al 2,5% del tasso di interesse legale rileva anche **in caso di opzione per il versamento rateale delle somme dovute** per effetto dei seguenti istituti deflativi del contenzioso:

- **accertamento con adesione**, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 19.6.97 n. 218; sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione;
- **acquiescenza all'accertamento**, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 19.6.97 n. 218; sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata;
- **conciliazione giudiziale**, ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. 31.12.92 n. 546; gli interessi legali sono calcolati sulle **rate successive alla prima**.

In relazione all'accertamento con adesione, la circolare Agenzia delle Entrate 21.6.2011 n. 28 (§ 2.16) ha precisato che **la misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento all'anno in cui viene perfezionato l'atto di adesione**, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi.

Pertanto, ad esempio, in caso di **atto di adesione perfezionato nel 2023** il cui pagamento viene rateizzato, sulle rate successive alla prima continua ad applicarsi il tasso legale del 5%% in vigore nel 2023, **anche per le rate che scadranno negli anni successivi**, indipendentemente dalle successive variazioni del tasso legale.

Tale principio deve ritenersi applicabile anche **in relazione agli altri istituti deflativi del contenzioso, sopra richiamati**.

Misura degli interessi non computati per iscritto

La nuova **misura dell'2,50% del tasso legale** rileva anche **per il calcolo degli interessi**, non determinati per iscritto, in relazione:

- ai **capitali dati a mutuo** (art. 45 co. 2 del TUIR);
- agli **interessi che concorrono alla formazione del reddito d'impresa** (art. 89 co. 5 del TUIR).

Rateizzazione dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni

La diminuzione del tasso legale al 2,5% **non rileva invece in relazione alla rateizzazione dell'imposta sostitutiva** dovuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 5 e 7 della L. 28.12.2001 n. 448 (Finanziaria 2002) e successive modifiche ed integrazioni.

Osserva

In tal caso **gli interessi dovuti per la rateizzazione rimangono fermi al 3%**, in quanto tale misura non è collegata al tasso legale.

Adeguamento dei coefficienti dell'usufrutto e delle rendite ai fini delle imposte indirette

La diminuzione del tasso legale al 2,5% **ha richiesto l'intervento del DM 21 dicembre 2023**, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 2023 n. 302, che ha **adeguato i coefficienti per la determinazione del valore, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione:**

- delle rendite perpetue o a tempo indeterminato;
- delle rendite o pensioni a tempo determinato;
- delle rendite e delle pensioni vitalizie;
- dei diritti di usufrutto a vita.

In particolare, il DM 21 dicembre 2023 ha **fissato nella misura di 40, dal 1° gennaio 2024, il coefficiente per la determinazione del valore delle rendite e delle pensioni**, ai sensi degli artt. 46 comma 2 del DPR 131/86 e 17 comma 1 del D.lgs. 346/90. Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, tale coefficiente era stato fissato nella misura di 20 dal DM 20 dicembre 2022 in relazione al tasso di interesse del 5% fissato dal DM 13 dicembre 2022.

Osserva

L'aumento a 40 del coefficiente da usare per determinare il valore delle rendite comporta dunque un **innalzamento del valore delle rendite**, si pensi, per esempio che per determinare il valore di una rendita a tempo indeterminato o perpetua, costituita dal 1° gennaio 2024, è necessario moltiplicare il valore dell'annualità per il coefficiente di 40 mentre fino al 31 dicembre 2023, si sarebbe moltiplicato per 20.

L'art. 1 comma 3 del DM 21 dicembre 2023, inoltre, sostituisce il **prospetto dei coefficienti** allegato al DPR 131/86, **necessario per la determinazione del valore del diritto di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie.**

Coefficients per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse del 2,5%	
Età del beneficiario	Coefficienti da applicare dal 1° gennaio 2024
0 - 20 anni compiuti	38
21 - 30 anni compiuti	36
31 - 40 anni compiuti	34
41 - 45 anni compiuti	32
46 - 50 anni compiuti	30
51 - 53 anni compiuti	28
54 - 56 anni compiuti	26
57 - 60 anni compiuti	24
61 - 63 anni compiuti	22
64 - 66 anni compiuti	20
67 - 69 anni compiuti	18
70 - 72 anni compiuti	16
73 - 75 anni compiuti	14
76 - 78 anni compiuti	12
79 - 82 anni compiuti	10
83 - 86 anni compiuti	8
87 - 92 anni compiuti	6
93 - 99 anni compiuti	4

I nuovi valori definiti dal DM 21 dicembre 2023 si applicano, per espressa disposizione dell'art. 2 del medesimo DM: agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte **a decorrere dal 1° gennaio 2024**.

Effetti ai fini contributivi

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste **per l'omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali**.

In caso di omesso o ritardato versamento di contributi, infatti, le sanzioni civili possono essere ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale, quindi al 2,5% dall'1.1.2024, in caso di:

- **oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali** o determinazioni amministrative sull'esistenza dell'obbligo contributivo;
- **fatto doloso di terzi**, denunciato all'autorità giudiziaria;
- crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;
- **aziende agricole colpite da eventi eccezionali**;
- aziende **sottoposte a procedure concorsuali**;
- **enti non economici e di enti**, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.

La nuova misura minima della sanzione, pari al 2,5%, si applica ai **contributi con scadenza di pagamento a partire dall'1.1.2024.**

Fine della Circolare N° 03/2024